

RELAZIONE TECNICA – REGIONE SICILIA

*La Cannabis Medica in Sicilia: Stato, Criticità e Proposta per un Tavolo Tecnico Regionale
Messina, 10-11 Ottobre 2025*

A cura di: Associazione PazientiCannabis APS

Normativa regionale

La Regione Sicilia ha disciplinato la cannabis terapeutica con la **Legge Regionale n. 18 del 17 gennaio 2020**, che attua le disposizioni nazionali nel contesto regionale. Pur costituendo un importante punto di riferimento regionale, la legge n. 18/2020 mostra limiti applicativi che, alla luce dell'esperienza dei pazienti in Sicilia, necessitano un riesame regolatorio.

1. Premessa e obiettivi

- Finalità della relazione: fornire un quadro aggiornato sull'attuazione della normativa regionale sulla cannabis terapeutica in Sicilia, a cinque anni dal decreto del 17 gennaio 2020.
- Base giuridica: Legge Regionale n.18/2020, Decreto Assessorile del 17 gennaio 2020, GURS n.6 del 31 gennaio 2020, DM 9 novembre 2015 Decreto Lorenzin.
- Obiettivo: evidenziare le criticità applicative e proporre soluzioni operative attraverso un tavolo tecnico regionale.

2. Sintesi della normativa vigente

Il DM 9 novembre 2015 stabilisce le patologie per le quali la cannabis medica può essere erogata a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili al 2015, tra cui:

1. spasticità dolorosa nella sclerosi multipla e lesioni spinali
2. dolore cronico neuropatico refrattario
3. nausea e vomito da chemioterapia o terapie HIV
4. cachessia e anoressia in oncologia e AIDS
5. glaucoma resistente
6. sindrome di Tourette

La Regione Sicilia ha recepito il decreto in maniera parziale, prevedendo l'accesso a carico del SSR solo per alcune di queste condizioni cliniche escludendo altre indicazioni previste dal DM nazionale.

1. dolore cronico refrattario
2. spasticità da sclerosi multipla e
3. dolore neuropatico

La normativa regionale prevede che la **prescrizione sia effettuata da medici specialisti ospedalieri appartenenti alle U.O. di Anestesia e Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore e Neurologia.**

Il piano terapeutico (PT) viene compilato in **forma cartacea** e personale per un periodo massimo di 30 giorni; i successivi rinnovi possono essere effettuati dallo stesso specialista o dal medico di base.

La rimborsabilità è riservata esclusivamente ai residenti in Sicilia che abbiano già provato terapie convenzionali senza risultati soddisfacenti.

Le terapie possono essere dispensate sia dalle **farmacie ospedaliere** sia dalle **farmacie territoriali** che hanno stipulato una convenzione con l'ASP.

3. Criticità riscontrate nell'applicazione regionale

3. Criticità riscontrate nell'applicazione regionale

Dall'esperienza diretta dei pazienti siciliani e dai dati raccolti attraverso i questionari regionali e il confronto con medici specialisti prescrittori, emergono numerose criticità operative e strutturali che limitano l'effettiva applicazione della normativa vigente in materia di cannabis terapeutica.

3.1 Accesso limitato alle terapie

- La Legge Regionale n.18/2020, che recepisce in larga parte il DM 9 novembre 2015, consente la prescrizione a carico del SSR esclusivamente per tre condizioni cliniche: dolore cronico refrattario, dolore associato a spasticità da Sclerosi Multipla e dolore neuropatico.
- Restano escluse numerose altre indicazioni terapeutiche riconosciute dalla comunità scientifica e già ammesse in altre regioni, tra cui **nausea e vomito da chemioterapia, cachessia e anoressia, glaucoma resistente e sindrome di Tourette**.
- Tale limitazione determina una **disparità di trattamento** tra i pazienti siciliani e quelli di altre regioni italiane, dove le indicazioni del DM 9/11/2015 risultano pienamente applicate o aggiornate con le nuove evidenze scientifiche.
- È necessario prevedere un **ampliamento delle indicazioni** includendo le condizioni **neurologiche, psichiatriche, ginecologiche e dolorose croniche** che hanno ormai consolidata validazione scientifica e clinica, in linea con i più recenti orientamenti di altre regioni italiane.

3.2 Carenza di medici autorizzati alla prescrizione

- La normativa regionale individua come redattori del Piano Terapeutico esclusivamente i medici specialisti ospedalieri afferenti alle U.O. di **Anestesia e Rianimazione, Centri di Terapia del Dolore e Neurologia**.
- Tale vincolo riduce notevolmente il numero di professionisti abilitati alla prescrizione del PT, generando lunghe liste d'attesa e spingendo molti pazienti a rivolgersi a **medici privati non convenzionati**, con conseguente esclusione dall'erogazione gratuita del farmaco.
- Inoltre, il **limitato coinvolgimento dei medici di medicina generale** nel redigere i piani terapeutici ostacola la continuità assistenziale e il monitoraggio clinico a lungo termine del paziente cronico.

3.3 Limitazioni nella digitalizzazione dei piani terapeutici

- A differenza di altre regioni italiane, la Sicilia **non ha ancora attivato un sistema digitale o telematico per la gestione dei piani terapeutici e delle prescrizioni** di cannabis medica.

- La persistenza dell'obbligo cartaceo genera **aggravi burocratici** per medici e pazienti, rallentando i tempi di rinnovo e costringendo i pazienti a spostamenti periodici, spesso onerosi, per la sola finalità amministrativa.
 - L'assenza di una piattaforma digitale integrata con il sistema regionale e nazionale rappresenta una **criticità rilevante in termini di efficienza, tracciabilità** della terapia e quantitativi necessari.
-

3.4 Disomogeneità territoriale e informativa

- La **distribuzione della cannabis terapeutica è fortemente disomogenea**: la maggior parte delle farmacie ospedaliere e territoriali autorizzate alla dispensazione è concentrata nelle aree metropolitane, lasciando scoperte le province più periferiche.
 - Ciò comporta **ritardi nella consegna, viaggi obbligati e discontinuità terapeutica**, soprattutto per i pazienti con ridotta mobilità.
 - Inoltre, la **formazione dei medici e dei farmacisti** sull'uso clinico dei cannabinoidi è ancora insufficiente, determinando incertezza prescrittiva e disinformazione nei confronti dei pazienti.
-

3.5 Spedizione e approvvigionamento del farmaco

- Le **difficoltà logistiche nella spedizione e nell'approvvigionamento** della cannabis terapeutica aggravano ulteriormente la disomogeneità territoriale.
 - Tali disservizi risultano particolarmente gravi in assenza di farmacie ospedaliere o territoriali vicine, e compromettono la **continuità terapeutica e la sicurezza clinica** dei pazienti cronici.
-

3.6 Dispositivi medici

- È necessario assicurare ai pazienti che utilizzano infiorescenze la **fornitura gratuita del dispositivo medico vaporizzatore** a carico del SSR, in quanto parte integrante della terapia prescritta e strumento essenziale per l'assunzione controllata e sicura del principio attivo.
-

4. Conclusioni

La legge regionale del 2020 ha rappresentato un primo passo.

Oggi, però, è tempo di **fare il passo successivo**: quello che mette davvero al centro la persona, la sua salute e la sua dignità.

La cannabis terapeutica non è una concessione, ma **una cura riconosciuta scientificamente**, che merita pari dignità rispetto alle altre terapie.

Garantire un accesso equo e sicuro non è solo un dovere sanitario, ma anche un **atto di giustizia sociale**.

Come Associazione **PazientiCannabis APS**, siamo pronti a collaborare con le istituzioni, i medici e le farmacie per costruire insieme una Sicilia più giusta, più informata e più vicina ai bisogni reali dei suoi cittadini.

Santa Sarta

Presidente Ass. PazientiCannabis Aps

